

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **CNF, spese legali non pagate e omessa restituzione al cliente della documentazione: illecito disciplinare**

*Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.*

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26 (pubbl. 21.5.2018)**

**...omissis...**

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO      | Presidente f.f. |
| - Avv. Francesca SORBI         | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | Componente      |
| - Avv. Fausto AMADEI           | "               |
| - Avv. Donatella CERRE'        | "               |
| - Avv. Antonio DE MICHELE      | "               |
| - Avv. Angelo ESPOSITO         | "               |
| - Avv. Antonino GAZIANO        | "               |
| - Avv. Anna LOSURDO            | "               |
| - Avv. Maria MASI              | "               |
| - Avv. Arturo PARDI            | "               |
| - Avv. Michele SALAZAR         | "               |
| - Avv. Stefano SAVI            | "               |
| - Avv. Carla SECCHIERI         | "               |
| - Avv. Priamo SIOTTO           | "               |
| - Avv. Celestina TINELLI       | "               |
| - Avv. Vito VANNUCCI           | "               |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in via [OMISSIS] in [OMISSIS], CF [OMISSIS] avverso la decisione in data 16/04/2013, depositata 13/02/2014, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento

Il ricorrente avv. [RICORRENTE] non è comparso;

E' presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente

Udita la relazione del Consigliere avv. Maria Masi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Inteso il difensore del ricorrente il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Con ricorso depositato il 21/03/14 l'avv. [RICORRENTE] proponeva impugnazione avverso la decisione del COA di Catania del 16/04/13, notificata il 03/03/14, con la quale gli si aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, a seguito di procedimento disciplinare aperto a seguito dell'istanza con cui le sigg.re [AAA] avevano chiesto l'intervento del Presidente dell'Ordine etneo per ottenere la riconsegna della documentazione afferente ad un sinistro stradale, in conseguenza del quale decedeva la loro madre, dalle stesse consegnata tempo addietro all'avv. [RICORRENTE], loro difensore nella vicenda giudiziaria concernente il predetto sinistro stradale. Nella predetta istanza le sorelle [AAA] avevano segnalato comportamenti deontologicamente illeciti in particolare, lamentavano l'inadempimento da parte dell'avv. [RICORRENTE] nell'incarico conferitogli in relazione al giudizio civile per risarcimento dei danni subiti, la perdita del rapporto di fiducia necessario per il prosieguo dell'incarico professionale; la mancata restituzione della documentazione in suo possesso a seguito della richiesta avanzata; la mancata evasione della richiesta fatta anche successivamente con raccomandata con l'indicazione di termine di gg. 7 per la consegna. Inutilmente il loro nuovo difensore avesse richiesto all'avv. [RICORRENTE] la predetta documentazione che fino al giorno del deposito della predetta istanza l'avv. [RICORRENTE] non aveva ancora provveduto alla consegna dei documenti. Chiedevano, pertanto, che il Presidente del COA avanzasse formale richiesta all'avv. [RICORRENTE] di restituzione dei documenti e questi, con raccomandata dell'ottobre 2010, invitava il predetto avvocato a provvedere in merito nel termine di gg. 10. Non avendo l'avv. [RICORRENTE] adempiuto alla richiesta veniva disposta l'apertura del procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 5 e 6 CDF per essere venuto meno nell'espletamento del mandato difensivo ricevuto dalle sigg.re [AAA], al dovere di lealtà e correttezza ed agli obblighi di probità, dignità e decoro che devono caratterizzare l'attività professionale dell'avvocato; la violazione dell'art. 22 CDF perché, tenendo una condotta dilatoria, non ottemperava alle ripetute richieste di incontro del nuovo difensore delle ricorrenti finalizzate alla restituzione della documentazione relativa alla pratica di risarcimento del danno non mantenendo, così, un comportamento di correttezza e lealtà nei confronti del collega; la violazione dell'art. 42 CDF per la mancata restituzione della predetta documentazione; la violazione dell'art. 66 legge 22/1/34 n. 36 e dell'art. 24 CDF per essere venuto meno al dovere di collaborare con il COA di Catania. All'esito del giudizio disciplinare il COA di Catania riteneva sussistente la violazione di tutte le citate norme deontologiche in virtù delle risultanze cui si era pervenuti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riguardo all'inequivoco contenuto della documentazione

acquisita agli atti, e dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli comminava la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione del COA di Catania insorgeva l'avv. [RICORRENTE] proponendo ricorso in data 21/03/14 con cui le riproponeva i fatti e le argomentazioni avanzate nel giudizio di primo grado. In particolare l'incolpato – a parte alcune richieste ricevute dal collega [OMISSIS] (al quale avrebbe chiesto di rinviare la restituzione della documentazione ad un momento successivo) – non avrebbe mai avuto contezza delle ulteriori sollecitazioni rivoltegli sia dalle sorelle [AAA] sia dal Presidente del COA etneo ed inviategli sia via fax sia via raccomandata in quanto, proprio nel periodo di interesse, a causa del trambusto legato al trasferimento dello studio professionale, la linea fax sarebbe stata temporaneamente fuori uso e la corrispondenza sarebbe stata ritirata dalla segretaria e non personalmente dall'avv. [RICORRENTE], salvo poi andare perduta. Sulla scorta di tali circostanze l'incolpato lamentava anzitutto la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, la mancanza di prova in ordine all'integrazione degli addebiti contestatigli. Inoltre, le violazioni contestategli sarebbero addebitabili alla negligenza della inesperta segretaria (che non gli avrebbe prontamente esibito o consegnato le missive giunte dalle sorelle [AAA] e dal Presidente del COA etneo) e comunque sarebbero giustificate dalla buona fede che avrebbe caratterizzato le proprie condotte visto il trambusto legato a trasloco in corso di svolgimento all'epoca dei fatti).

Deduceva, ancora, che in capo alle ex clienti non sarebbe derivato alcun danno dalla mancata trasmissione della documentazione di causa, in quanto riversata agli atti del giudizio civile già instaurato e prodotta dal nuovo difensore in udienza. Chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la conseguente declaratoria di assoluzione nei propri confronti.

Dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza.

### **DIRITTO**

Giova preliminarmente segnalare, con riguardo alla successione delle fattispecie disciplinari, come gli illeciti di cui agli artt. 5, 6 e 22 comma 1 CDF, siano stati riprodotti negli artt. 9 e 19 del nuovo CDF che non prevedono autonomi apparati sanzionatori; al contempo l'art. 24 canone II CDF è stato riprodotto nell'art. 71 comma 2 del nuovo CDF che prevede, in caso di violazione, la sanzione della censura; infine l'art. 42 CDF è stato riprodotto nell'art. 33 del nuovo CDF che prevede la sanzione dell'avvertimento.

Il Nuovo Codice Deontologico Forense, sebbene informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" rinvia ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppure parzialmente, analogie con il caso specifico. Nella fattispecie, pertanto, qualora non si volesse considerare

esemplificativo il comportamento posto in essere dal ricorrente per violazione degli artt. 6 e 8 del vecchio CDF ma anche solo suscettibile di ledere i principi generali espressi dal Codice Deontologico quali, probità, diligenza, lealtà e correttezza allora potrebbe invocarsi la violazione dei principi di cui agli artt. 9 e 12 del nuovo CDF.

Ciò premesso si osserva che il ricorrente lamenta che la motivazione del COA adottata a sostegno della decisione impugnata sarebbe contraddittoria e mancante di prova in ordine agli addebiti contestati. Il CNF quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo, eventualmente, così ad una motivazione inadeguata ed incompleta (CNF- 20/03/14 n. 43). Pertanto al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso i provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati non si applica né l'art. 342 cpc sull'atto di appello, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, né il principio della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso, atteso che esso, sebbene debba contenere l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, a norma dell'art. 59 del R.D. 22/1/34 n. 37, introduce un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame il procedimento di primo grado nella sua interezza (Cass.civ.sez. Unite 17/06/2013 n. 15122), La mancanza eventuale di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto, alla motivazione carente il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (CNF 14/03/15 n. 56).

Va fatto ancora rilevare che il COA territoriale ha ampio potere discrezionale nel valutare l'attendibilità e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento. Non vi è dubbio alcuno che l'attività istruttoria espletata dal COA debba ritenersi correttamente motivata allorché la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo sulla base delle dichiarazioni dell'esponente ma anche dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria (CNF sent. 28/03/14 n. 43).

Ciò premesso si fa rilevare che la responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa essendo sufficiente a configurare la violazione l'elemento della suite della condotta,

inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo: L'evitabilità della condotta tenuta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto (CNF 12/12/14 n. 182).

L'illecito disciplinare sussiste, inoltre, indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita ovvero non abbia avuto rilievo specifico nello svolgimento del processo; la mancanza di un danno può comunque rilevare ai fini dell'applicazione della sanzione (CNF 21/02/96 n. 19).

Nella fattispecie le sigg.re [AAA] in data 7/5/10 avevano rappresentato all'incolpato la perdita del rapporto fiduciario ed il successivo 12/5/10 avevano richiesto la restituzione della documentazione così come avevano reiterato tali richieste successivamente e, considerata l'inerzia dello stesso, anche il nuovo difensore lo sollecitava alla restituzione dei documenti. Anche tale richiesta rimaneva inevasa così come rimaneva inevasa la richiesta avanzata dal Presidente del COA di Catania. Erano, pertanto, molteplici le sollecitazioni alle quali era rimasto indifferente.

I disservizi lamentati dall'avv. [RICORRENTE] non potevano giustificare la sua condotta perché, tra l'altro, documentazione esistente agli atti si evinceva che le inefficienze alla linea telefonica erano riconducibili ad epoca successiva al 31/5/10; che la corrispondenza veniva consegnata dalla segretaria all'incolpato entro il giorno successivo al ricevimento o, tutt'al più, posate sul tavolo ed è difficile ritenere che le stesse non erano state notate dal dominus; che era arduo immaginare che con tutte le difficoltà di un trasloco potevano essersi dissolte nel nulla i fax e le raccomandate. Tutti i dati convergevano, univocamente, per la conoscenza in capo all'incolpato della volontà di revoca del mandato con richiesta di documenti da parte delle sigg.re [AAA] che dello specifico invito del Presidente dell'Ordine.

La condotta mantenuta nella specie dall'avv. [RICORRENTE] viola i principi generali sanciti dagli artt. 5 e 6 CDF così come quelli dell'art. 42 che prevedeva "in ogni caso" l'obbligo del professionista alla restituzione tempestiva della documentazione relativa alla causa in favore della parte assistita, a prescindere che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o fotocopie e permane anche se la parte non espliciti le ragioni della richiesta ed anche se quest'ultima non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali (Cass. Civ. sez. Unite 17/11/11 n. 24080- CNF 29/12/2014 n. 215). Riteneva ancora il COA di Catania la violazione dell'art. 24 Il canone CDF dal momento che l'incolpato aveva omesso di depositare gli atti nonostante l'invito formale del Presidente dell'Ordine disattendendo l'obbligo di collaborazione con il proprio consiglio dell'ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali nonché la violazione dell'art. 22 CDF considerato il

comportamento dilatorio nei confronti del collega che lo aveva contattato per la definizione della vicenda.

Conseguentemente ai fini della determinazione della sanzione il COA aveva valutato non solo il "fatto" in sé ma anche la condotta del professionista nel suo complesso e, tenuto conto della mancanza di precedenti procedimenti disciplinari e della corretta condotta processuale, e ritenuto che tali elementi deponevano per una valutazione prognostica favorevole, riteneva congrua la sanzione dell'avvertimento che appare congrua anche alla luce della nuova normativa.

Il COA di Catania ha ritenuto deontologicamente censurabile l'operato dell'avv. [RICORRENTE] con una motivazione che non merita alcuna censura avendo giustamente ed equamente giudicato tenuto conto delle risultanze processuali (testimonianze e documentazione).

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con la conferma della sanzione inflitta.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 9,19, 33 e 71 CDF e 66 L.P.;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conseguentemente conferma la sanzione inflitta.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2016;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 12 aprile 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria

